

OGGETTO: **ACQUISIZIONE TIPOLOGIE DI SOFTWARE E SISTEMI IT PER INDUSTRIA**
4.0 – IPER AMMORTAMENTO O SUPER AMMORTAMENTO

OGGETTO	<p>La Legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell'iper ammortamento 250%, ha confermato al 40% la maggiorazione prevista per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta alle imprese che beneficiano dell'iper ammortamento e, a seguito dell'estensione temporale del beneficio da parte della Legge di Bilancio 2018, può essere utilizzata per gli investimenti effettuati nel corso del 2018. Il termine può essere allungato fino al 31 dicembre 2019, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI	<p>La lista dei software agevolabili è riportata nell'allegato B della Legge di Bilancio 2017 e, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, fa riferimento ai soli software acquistati "stand alone", ossia non necessari al funzionamento del bene materiale.</p> <p>Quindi questi beni immateriali possono godere del super ammortamento del 40% solo nel caso in cui l'impresa benefici dell'iper ammortamento 250% per gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell'iper ammortamento.</p>
BENI IMMATERIALI ESCLUSI	<p>Come specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, non sono oggetto del super ammortamento del 40% i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.).</p> <p>Inoltre, il MISE, nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, ha chiarito che non è possibile beneficiare della maggiorazione per l'ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente.</p>
BENI ACQUISITI A TITOLO DI LICENZA	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E/2017, ha inoltre chiarito che rientrano tra gli investimenti agevolabili che beneficiano della maggiorazione del 40% anche i software acquistati a titolo di licenza d'uso sempre che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali.</p>
SOFTWARE INTEGRATO	<p>Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, se il software è integrato ("embedded") in un bene materiale dell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017 (che beneficia dell'iper ammortamento 250%), si tratta di un software necessario al funzionamento della</p>

	<p>macchina ed è considerato parte della stessa. In tal caso, non è necessario operare una distinzione tra la componente materiale e immateriale dell'investimento: anche il software è agevolabile al 250%.</p>
INTERCONNESSIONE	<p>Ai fini dell'utilizzo del super ammortamento del 40%, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la perizia/attestazione di conformità deve essere corredata di un'analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte, l'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.</p> <p>La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.</p> <p>Per poter iniziare a fruire della maggiorazione, infatti, il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Secondo quanto precisato nella suddetta circolare n. 4/E/2017 affinché un bene possa essere definito interconnesso è necessario e sufficiente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Circolare Agenzia delle Entrate n°4/E/2017
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.